



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Bellagio, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come meglio specificato dal successivo art. 5.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in questo Comune, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23.
2. Il Comune di Bellagio ha titolo per tale istituzione in quanto compreso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.
3. L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° marzo al 30 novembre.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio ai sensi della l.r. 01.10.2015 n. 27, anche nel caso siano gestite non come attività imprenditoriale e indipendentemente dal numero di notti di permanenza.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti di cui al comma 1.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.

42, comma 2, lettera f) del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Art. 5

Destinazione del gettito

1. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e volti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dello sviluppo, al fine di creare le condizioni di una equilibrata e virtuosa convivenza tra l'economia turistica e la vita della comunità.
2. L'imposta è destinata al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
3. Tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale e dell'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato e altri enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive durante i periodi di bassa stagione;
 - g) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile;
 - h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
4. La definizione degli interventi finanziati con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno

sarà effettuata previa consultazione degli operatori del settore, nell'ambito della Commissione turismo, prevedendo anche la partecipazione dell'Associazione albergatori.

Art. 6

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori entro l'undicesimo anno d'età;
 - b) Lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
 - c) Autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro unitamente ai gruppi stessi che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel territorio Comunale, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o per emergenze ambientali;
 - e) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica e loro accompagnatori;
 - f) Coloro che pernottano presso strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale e presso gli Ostelli della Gioventù;
 - g) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - h) I genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - i) Gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
2. L'imposta di soggiorno è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) Studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;

Art. 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone

quietanza ed al successivo versamento al Comune di Bellagio.

3. I gestori della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Bellagio entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese:
 - a) Mediante bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Bellagio;
 - b) Mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 9/7/1997 n. 241 (F24).
 - c) Altre forme di versamento, anche attraverso procedure informatiche, attivate del Comune di Bellagio.
4. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
5. Le somme inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta) potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione sulla comunicazione mensile di riferimento di cui all'articolo successivo. In ogni caso entro il 15 dicembre si dovrà procedere al saldo della posizione annuale.

Art. 8

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori della struttura ricettiva presentano al Comune di Bellagio, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese, comunicazione su modello predisposto dal Comune o facsimile riportante:
 - a) il numero dei pernottamenti imponibili
 - b) il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art. 6
 - c) l'imposta dovuta
 - d) eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo
 - e) eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta (ad esempio: mancato versamento del soggetto passivo d'imposta).
3. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica, mediante la procedura informatica definita dal Comune di Bellagio.
4. I gestori hanno l'obbligo di iscriversi al Portale definito dal Comune depositando tutti i dati richiesti sul modulo di attivazione. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine della prima dichiarazione mensile dei pernottamenti successiva all'avvio

dell'attività.

Art. 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161, 162 della Legge 27.12.2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della polizia locale.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzione tributaria, dai decreti legislativi 18/12/97 n. 471, 472, 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del d. lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
4. Il procedimento di erogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24/11/81 n. 689.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto sono riscosse

coattivamente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 (dieci).
3. In caso di versamento in eccedenza a quanto dovuto può essere recuperato mediante compensazione.

Art. 13

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la predetta normativa.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione con cui viene approvato.